



Il percorso della FNOMCeO

Dal d. lgs. n. 28 fino a Como e ... oltre.

Gabriele Peperoni
Segretario FNOMCeO

I PRIMI PASSI ...

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali.

(GU n. 53 del 5-3-2010)

Vista la direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a
determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale

Il 12 marzo 2010

Il Comitato Centrale CONVIENE

sull'opportunità di istituire un tavolo tecnico-giuridico per lo studio e la predisposizione del Regolamento per l'istituzione degli organismi di cui **all'art. 19** del decreto legislativo ai fini della relativa adozione dello stesso da parte degli ordini provinciali.

Art. 19

1. I **consigli degli ordini professionali** possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, **organismi speciali**, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura **sono iscritti al registro a semplice domanda**, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

... ma già il 4 marzo 2010

Riunione gruppo allargato

- Dr. Gabriele PEPERONI (Coordinatore del Gruppo di Lavoro)
- Dr. Claudio CORTESINI (Coordinatore per l'Odontoiatria)
- Dr. Sergio BOVENGA
- Dr. Valerio BRUCOLI
- Dr. Ottavio DELFINO
- Dr. Giovanni MAGNANTE
- Dr.ssa Maria Vita Gabriella PANTALEO
- Dr. Giancarlo PIZZA
- Avv. Francesco CAROLEO
- Avv. Lucio GIACOMARDO
- Avv. Enrico PENNASILICO

... e il 19 aprile 2010

Il gruppo, ulteriormente allargato ad altri Presidenti che avevano espresso la volontà di partecipazione, propone la prima bozza di **statuto e regolamento** da inviare agli Ordini provinciali per ulteriori suggerimenti.

L'Organismo di Conciliazione viene denominato: «**Cittadini e Salute**»

e viene ipotizzata

**UNA SCUOLA DI FORMAZIONE DELLA
FNOMCeO
PER CONCILIATORI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA' MEDICA**

... fino al 30 aprile 2011

Periodo di verifica e valutazione dovuto anche all'emanazione del Decreto Ministero della Giustizia n.180 del 18 ottobre 2010:

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2010).

Ma anche ...

... segnalare che il TAR del Lazio con Ordinanza ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di talune disposizioni del D. Lgs. 28/10 ed ha sollevato quindi la questione di legittimità delle stesse presso la Consulta.

Nella fattispecie il TAR del Lazio si riferisce esplicitamente alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo sopraccitato, che prevede l'**obbligo** del previo esperimento del procedimento di mediazione prima della eventuale fase giudiziale nelle materie espressamente elencate, tra le quali sono comprese le controversie derivanti da responsabilità medica, e alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, "laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire procedimento di mediazione sono gli **enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza**".

Perché la mediazione?

- permette di ridurre il ricorso al tribunale e abbattere, al massimo entro quattro mesi, i tempi delle cause, producendo al tempo stesso un miglioramento dei rapporti sociali ed una diminuzione del tasso di litigiosità;
- vengono abbattuti anche i costi;
- può condurre ad un eventuale recupero dell'immagine e della fiducia dei cittadini nella giustizia.

Costi

- ▶ **Per l'attivazione: 40,00 € per ciascuna delle parti.**
- ▶ **Valore della lite Spesa (Per ciascuna parte)**
- ▶ **Fino ad € 1.000 € 65**
- ▶ **Da € 1.001 ad € 5.000 € 130**
- ▶ **Da € 2.001 ad € 10.000 € 240**
- ▶ **Da € 10.001 ad € 25.000 € 360**
- ▶ **Da € 25.001 ad € 50.000 € 600**
- ▶ **Da € 50.001 ad € 250.000 € 1.000**
- ▶ **Da € 250.001 ad € 500.000 € 2.000**
- ▶ **Da € 500.001 ad € 2.500.000 € 3.800**
- ▶ **Da € 2.500.001 ad € 5.000.000 € 5.200**
- ▶ **Oltre € 5.000.000 € 9.200**

Mediazione in Sanità: l'analisi

- ▶ Dal 1994 al 2007 il numero dei sinistri denunciati in Italia alle compagnie assicuratrici è passato complessivamente da poco più di **9.500 a circa 30.000**, con un **incremento del 200%**.
- ▶ In particolare, i sinistri denunciati legati alla copertura dei **singoli medici** hanno fatto registrare un aumento più sostenuto, passando da **3.222 del 1994 a 13.415 del 2007**, mentre i sinistri denunciati legati alla copertura delle **strutture sanitarie**, sono passati da **6.345 a 16.128**.

▶ Fonte Ania

Le criticità!

- ▶ **Bassi costi:** maggior ricorso al meccanismo di mediazione con aumento delle controversie;
- ▶ **Territorialità:** rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso da quello dove è avvenuto il fatto;
- ▶ **Il comportamento delle Assicurazioni;**
- ▶ **Il comportamento delle Aziende Ospedaliere, Sanitarie e Universitarie;**
- ▶ **La mediazione dell'equipe:** tempi differiti, organismi diversi.

Mediazione difensiva



e ancora ...

- **Gli aspetti deontologici:** rispettare l'autonomia dell'Ordine e le capacità di giudizio;
- **Il ruolo degli avvocati:** ma i costi si abbattano realmente?

Gli obiettivi della FNOMCeO

- ▶ Attraverso il Regolamento e lo Statuto, aggiornati nel dicembre 2010, la Federazione vuole creare un **percorso omogeneo** per quanto riguarda i meccanismi di conciliazione.
- ▶ Prevedere una formazione specifica in materia sanitaria dei conciliatori, creare dunque una sorta di attestato di garanzia per gli Organismi che vogliono trattare la materia sanitaria, a garanzia anche e soprattutto dei cittadini (mediazioni temerarie?).

L'auspicio

è che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri possa firmare un

accordo

con il Consiglio Nazionale Forense che preveda l'istituzione di scuole di formazione specifiche in materia sanitaria presso i **26 Distretti**, sede di Corti di Appello.

La scuola

Tali scuole, oltre le 50 ore previste per legge, dovranno prevedere almeno 8/10 ore di insegnamento di materie specifiche in campo sanitario, tra le quali non potrà mancare lo **studio del Codice Deontologico**.

E' da ritenere che per le peculiarità del meccanismo di mediazione siano più utili i riferimenti Deontologici che gli aspetti tecnici.

... e speriamo che ...



GRAZIE